

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, n. 1992/79/CEE e successive modificazioni relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette.

VISTA la Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

VISTA la Direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) che ha previsto un periodo transitorio per alcuni Stati membri al fine di raggiungere i previsti requisiti minimi di accisa.

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, del predetto Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

CONSIDERATO che dalle pubblicazioni ufficiali della Commissione Europea - D.G.TAXUD si rileva che tutti gli Stati membri hanno raggiunto il limite minimo di accisa previsto;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**ARTICOLO 1**

1. Può considerarsi acquistato per uso proprio il quantitativo massimo di 800 pezzi di sigarette già immesse in consumo in altri Stati membri, acquistato e trasportato da privati.

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna